REGOLAMENTO (CEE) N. 2376/86 DEL CONSIGLIO

del 24 luglio 1986

relativo all'apertura ed al modo di gestione di un contingente tariffario comunitario per il malto non torrefatto della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario della Finlandia e in provenienza da detto Stato

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1579/86 (2), in particolare gli articoli 13 e 15,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 774/86 del Consiglio, del 28 febbraio 1986, che fissa il regime applicabile agli scambi di taluni prodotti agricoli con l'Austria, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia e la Svizzera, a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo (3), prevede, tra l'altro, a decorrere dal 1° marzo e per il 1986, un contingente tariffario di 2 500 t con una riduzione del prelievo di 100 ECU per tonnellata per il malto non torrefatto della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario della Finlandia ed in provenienza da detto Stato ; che è necessario determinare, con un regolamento d'applicazione, gli elementi tecnici dell'apertura e della gestione del suddetto contingente ;

considerando che occorre garantire l'accesso al contingente di tutti gli importatori della Comunità e l'applicazione senza interruzione della riduzione prevista fino all'esaurimento del contingente tariffario ;

considerando che questo modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve poter seguire in particolare lo stato di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1986, il prelievo all'importazione di malto non torrefatto della sottovoce 11.07 A II b) della tariffa doganale comune, originario della Finlandia ed in provenienza da detto Stato, è diminuito di un importo di 100 ECU per tonnellata nel limite di un contingente tariffario comunitario di 2 500 t.

Articolo 2

1. Le domande di titolo che dovranno essere accompagnate da una domanda di fissazione anticipata del prelievo diminuito di un importo di 100 ECU per tonnellata possono essere presentate agli organismi competenti sino all'ultimo lunedì di ogni mese, alle ore 13, e per la prima volta il 28 luglio 1986.

2. Le domande di cui al paragrafo 1 sono ricevibili soltanto se accompagnate :

— da un esemplare e da una copia del contratto preliminare firmato con l'esportatore finlandese. Il contratto deve fare riferimento al regolamento (CEE) n. 774/86 ;

— da un impegno di costituire una cauzione supplementare di 100 ECU per tonnellata per i quantitativi accettati dalla Commissione in base all'articolo 4 del presente regolamento.

Articolo 3

L'ultimo lunedì di ogni mese dopo le ore 13, gli Stati membri comunicano alla Commissione le domande di titolo presentate in applicazione dell'articolo 2.

Articolo 4

1. Entro quattro giorni lavorativi la Commissione decide :

— di accettare le domande di certificati presentate, qualora il quantitativo totale non superi le 2 500 t ;

— di fissare la percentuale di riduzione da applicare alle domande di certificato qualora il quantitativo totale superi le 2 500 t ;

— di annunciare la chiusura del contingente tariffario, se il quantitativo di 2 500 t è esaurito.

2. L'organismo competente informa immediatamente gli interessati della decisione della Commissione.

Articolo 5

1. Nella misura in cui la Commissione ricorra all'articolo 4, paragrafo 1, secondo trattino, l'interessato può, entro due giorni lavorativi a decorrere dalla notifica della decisione, ritirare la propria domanda di titolo. L'organismo competente informa immediatamente la Commissione del ritiro avvenuto.

2. L'organismo competente, previa costituzione della cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino, rilascia il certificato d'importazione in funzione della decisione della Commissione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, primo e secondo trattino.

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 29.
(3) GU n. L 56 dell'1. 3. 1986, pag. 113.

3. In applicazione dell'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3183/80 della Commissione, del 3 dicembre 1980, relativo alle modalità comuni di applicazione del regime di titoli di importazione e di esportazione e di prefissazione per i prodotti agricoli [1], modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 3826/85 [2], la validità del titolo decorre dalla data effettiva del rilascio.

4. I titoli d'importazione sono validi a decorrere dalla data del loro rilascio effettivo sino alla fine del secondo mese successivo. L'ultimo giorno di validità del titolo non può essere posteriore al 31 dicembre 1986.

5. La domanda di titolo e il titolo d'importazione recano :

— nella casella 12 la dicitura « titolo rilasciato in applicazione del regolamento (CEE) n. 000/86 » ;
— nella casella 13 la dicitura « Finlandia » ;
— nella casella 14 la dicitura « Finlandia ».

Il titolo obbliga ad importare prodotti originari della Finlandia ed in provenienza da detto Stato.

6. La cauzione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo trattino è svincolata in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3183/80.

Articolo 6

Le modalità d'applicazione complementari o derogatorie delle modalità previste dal presente regolamento sono fissate secondo la procedura di cui all'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 2727/75.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1986.

Per il Consiglio
Il Presidente
A. CLARK

---

[1] GU n. L 338 del 31. 12. 1980, pag. 1.
[2] GU n. L 371 del 31. 12. 1985, pag. 1.